

Comune di Gadoni
Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO D'USO DELLE TERRE CIVICHE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n ____ del __/__/__

Sommario	
Premessa	3
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1. Finalità	3
Art. 2. Godimento dei beni	3
Art. 3. Competenze degli organi	3
TITOLO II - AUTORIZZAZIONE DI TERRENI - USI TRADIZIONALI	4
Art. 4. Concessioni	4
Art. 5. Requisiti per il diritto alla concessione per utilizzazioni tradizionali	4
Art. 6. Restrizioni sull'utilizzo dei pascoli	5
Art. 7. Indirizzi produttivi	5
Art. 8. Canone	5
Art. 9. Disposizioni in materia di canoni per il pascolo	6
Art. 10. Priorità nelle concessioni	6
Art. 11. Revoca concessioni	6
Art. 12. Decesso del concessionario	6
TITOLO III - LEGNATICO	6
Art. 13. Ambito regolamentare	7
Art. 14. Cittadini aventi diritto all'uso del legnatico	7
Art. 15. Quantità	7
Art. 16. Vigilanza	7
Art. 17. Cantieri Forestali	7
Art. 18. Autorizzazione al prelievo del legnatico	7
Art. 19. Durata del Buono legna	8
Art. 20. Trasporto del legnatico	8
Art. 21. Controlli	8
Art. 22. Trasgressori	9
Art. 23. Divieti	9
Art. 24. Sospensione della concessione	9
Art. 25. Proventi della concessione	9
Art. 26. Norma transitoria	9
TITOLO IV - DISCIPLINA DELLE UTILIZZAZIONI NON TRADIZIONALI	10
Art. 27. Concessioni per usi non tradizionali	10
Art. 28. Progetto	11
Art. 29. Esclusioni	11
Art. 30. Cessazione attività	11
Art. 31. Sub concessione	11
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE	12
Art. 32. Concessione di terreni per esercizio di attività professionall	12
Art. 33. Recinzioni	12
Art. 34. Registro Comunale delle concessioni	12
Art. 35. Fasce taglia fuoco	12
Art. 36. Piante d'alto fusto	12
Art. 37. Beni Archeologici	12
Art. 38. Inadempienze	13
Art. 39. Classificazione delle terre	13
Art. 40. Forestazione	13
Art. 41. Canone di concessione	13
Art. 42. Controversie	14
Art. 43. Sanzioni - Violazioni e inosservanze	14
Art. 44. Impegni di spesa	14
TITOLO VI - NORME FINALI	14
Art. 45. Norma transitoria	14
Art. 46. Ordinanze del Sindaco	15
Art. 47. Osservanza del Regolamento	15
Art. 48. Sospensione e revoca	15
Art. 49. Esecutività del regolamento	15

Premessa

L'esercizio degli usi civici nel Comune di Gadoni, fa riferimento alle seguenti disposizioni generali:
L. 16.06.1927 n.1766;
R.D. 26 febbraio 1928, n.332 Regolamento di esecuzione della legge 1799/1927 di riordino degli usi civici;
L.R. 14.03.1994 n.12 Norme in materia di usi civici;
Statuto della Regione Autonoma della Sardegna.
Gli usi civici, appartengono ai cittadini residenti nel Comune di Gadoni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 14.3.1994, le condizioni d'uso, godimento e fruizione degli usi civici da parte degli abitanti residenti nel Comune di Gadoni;
2. Il presente regolamento mira a:
 - a) Salvaguardare la destinazione degli usi civici a vantaggio della collettività di Gadoni;
 - b) Conservare e recuperare i caratteri specifici degli usi civici;
 - c) Tutelare le potenzialità produttive dei suoli e dei soprassuoli;
 - d) Prevedere il pagamento di un corrispettivo come quota dovuta al Comune per le spese generali di manutenzione, custodia, vigilanza, informazione e servizi necessari alla fruizione, uso e godimento dei beni.
 - e) Disciplinare l'esercizio delle forme tradizionali di uso civico relativamente al suo contenuto, ai suoi limiti soggettivi, oggettivi e temporali, alle modalità di concessione del demanio civico (da questo momento Bene civico e/o terre civiche), alle eventuali condizioni ed ai modi di individuazione e di pagamento dell'eventuale corrispettivo;
 - f) Disciplinare le forme di utilizzazione dei beni civici in forma non tradizionale, secondo il piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche, relativamente ai contenuti, ai limiti, alle garanzie, alle forme di concessione, alle modalità di individuazione e di pagamento dei corrispettivi, alle modalità di una eventuale partecipazione del Comune alle iniziative;
 - g) Normare gli impegni di spesa connessi alla gestione dei terreni, con l'indicazione delle fonti di entrata e la previsione delle misure previste dall'articolo 46 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e di altre norme analoghe;
 - h) Disciplinare le modalità di contestazione delle infrazioni e di irregolarità delle sanzioni di cui all'Art. 43 del presente regolamento, i modi di risarcimento dei danni e le relative garanzie.

Art. 2. Godimento dei beni

1. Al godimento dei beni civici e delle terre civiche sono ammessi i cittadini residenti, nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, dalle leggi regionali e statali e dalle direttive dell'Unione Europea, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
2. E' considerato cittadino residente ai fini del godimento degli usi civici colui che ha la residenza fissa nel Comune. La perdita della residenza ne comporta la decadenza.

Art. 3. Competenze degli organi

1. I compiti di gestione dei terreni del territorio Comunale soggetti ad uso civico, spettano al Responsabile del servizio, come individuato negli atti organizzativi dell'Ente.
2. Spettano al Consiglio Comunale i compiti di direzione e controllo ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267 del 18.08.2000.

TITOLO II - AUTORIZZAZIONE DI TERRENI - USI TRADIZIONALI

Art. 4. Concessioni

1. Sono definiti usi civici tradizionali le forme di utilizzo del territorio legate alle attività agropastorali (pascolo e coltura);

Art. 5. Requisiti per il diritto alla concessione per utilizzazioni tradizionali

1. I requisiti generali che i richiedenti la concessione di terreni comunali per usi tradizionali (pascolo e coltura) devono possedere sono i seguenti:

avere la maggiore età;

essere residente ed avere dimora fissa nel Comune di Gadoni ;

2. La richiesta di concessione può essere altresì effettuata da società o cooperative a condizione che siano rispettate alternativamente le seguenti condizioni:

- Società, cooperativa con sede legale nel Comune di Gadoni e la maggioranza dei soci residenti nel comune di Gadoni,
- Società, cooperativa con sede legale in altro Comune e tutti i soci residenti nel comune di Gadoni,

3. Le richieste di concessione di durata superiore ad un anno solare, devono contenere i dati anagrafici del richiedente, il numero di codice fiscale e/o la partita IVA, se trattasi di persona giuridica, e il luogo di residenza, e devono essere corredate dalla documentazione di cui all' Allegato al decreto RAS Assessorato all'agricoltura e Riforma Agropastorale n. 953 / DEC A 53 del 31.07.2013 recante: "Direttive operative per l'azione Amministrativa e la gestione dei procedimenti in materia di usi civici: Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/6 del 05/06/2013".

4. Le richieste di concessione di durata inferiore ad un anno solare sono inoltrate al comune con contenuti e modalità indicata nell'avviso pubblico che annualmente viene pubblicato dal Comune di Gadoni.

5. L'assegnazione delle terre per pascolo, viene concessa a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, proporzionalmente alle U.B.A. iscritte nel registro aziendale.

6. Per consentire l'accesso alle concessioni annuali di pascolo ai giovani imprenditori agricoli ai sensi dell'art 3 c. 8 della legge 20 novembre 2017 n. 168 non ancora in possesso di bestiame, è istituita una riserva di 5 ettari da assegnare per il primo anno di attività, ad ogni giovane imprenditore facente richiesta da scomputare dalla ripartizione proporzionale di cui al precedente comma.

7. Alla scadenza della concessione i contratti potranno essere rinnovati, sempre in riserva di esercizio, con le medesime procedure.

8. Il Comune si riserva comunque la facoltà, alla scadenza di ogni concessione, di variare o integrare le norme contrattuali.

9. Il Comune, se ne ravvisa la necessità per una migliore convenienza per la comunità o per sopraggiunta necessità da parte della stessa comunità, può modificare o revocare la concessione dei beni civici.

10. Il concessionario prima della stipula del contratto dovrà presentare apposito progetto esecutivo, dettagliata relazione tecnica sulle opere da eseguire sul fondo nel massimo rispetto ambientale, relazione socio-economica. Nel corso della concessione non potrà essere variato l'ordinamento colturale prescelto, salvo dimostrazione che lo stesso si riveli non più idoneo e/o antieconomico.

11. La variazione dell'ordinamento colturale dovrà sempre ottenere la preventiva autorizzazione dal Comune. Se la variazione interessa un mutamento di destinazione dei beni civici occorre la preventiva autorizzazione della Regione Autonoma della Sardegna su richiesta del Comune (art. 17 L.R. 12/94).

12. A parità di condizioni, in presenza di più richieste, avranno preferenza i residenti richiedenti che offrono una migliore garanzia occupazionale ed una valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive. In caso di parità verrà data precedenza a quelli che non hanno in

concessione altri terreni comunali. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza alla data di presentazione della domanda ed acquisizione al protocollo.

13. Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati:

la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;

gli interessi della collettività;

il non frazionamento del territorio favorendo, ove possibile, il riaccorpamento.

14. La durata massima delle concessioni è di anni 10. Le concessioni verranno integrate da apposito contratto da stipularsi, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di autorizzazione della Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 6. Restrizioni sull'utilizzo dei pascoli

1. Ai titolari delle concessioni che effettuano l'introduzione di bestiame nelle terre civiche loro concesse, viene indicato, in apposita clausola contrattuale, il numero e il tipo dei capi che è possibile introdurre. Tale valore viene utilizzato per le verifiche del bestiame effettivamente introdotto.

2. Eventuali difformità tra i dati della bolletta di pascolo sul bestiame da introdurre nei terreni comunali e quello effettivamente introdotto (sia sul numero, sia sul tipo) saranno punite con sanzioni pecuniarie stabilite dalla Giunta Comunale sino ad arrivare a più gravi sanzioni, anche d'ordine penale, in caso di bestiame intestato a proprietari non residenti in questo Comune.

Art. 7. Indirizzi produttivi

1. I titolari delle concessioni si obbligano a seguire le direttive del Comune sugli indirizzi produttivi, le colture, la sistemazione dei terreni per un miglioramento della produttività e il rispetto dell'ambiente.

2. il Piano di Valorizzazione delle Terre Civiche conterrà le indicazioni di cui al comma 1.

Art. 8. Canone

1- Per la concessione degli usi tradizionali sarà corrisposto un canone annuo che verrà stabilito dalla Giunta Comunale.

2- La determinazione del canone scaturisce dal piano economico finanziario relativo ai costi di gestione e manutenzione dei beni del Demanio civico predisposto dalla Giunta.

L'uso non è gratuito, ma subordinato al pagamento di un corrispettivo che non dovrà, in alcun caso, essere inferiore al carico sostenuto dal Comune per imposte, sovrimposte, spese di custodia e di manutenzione.

La Giunta Municipale dovrà fissare con apposito atto deliberativo prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione i corrispettivi dovuti, facendo riferimento ai seguenti parametri:

- a capo e/o in base alla superficie concessa, per il pascolo del bestiame;
- in base alla sola superficie concessa negli altri casi.

Le tariffe potranno essere diversificate sulla base del grado di infrastrutturazione dell'area concessa effettuata dall'Amministrazione Pubblica (viabilità adeguata, presenza di acqua per scopo irriguo e/o potabile ed energia elettrica, vicinanza a vie di comunicazione principali), in base alla tipologia di utilizzo (coltivazioni erbacee o arboree, specie animali allevate, ecc.).

In assenza della deliberazione annuale continueranno ad applicarsi le tariffe dell'anno precedente che, in ogni caso, dovranno essere aggiornate ogni triennio.

Il canone d'affitto verrà riscosso dall'Amministrazione Comunale con i sistemi adottati per la riscossione delle entrate patrimoniali degli Enti Pubblici e quando si rendesse necessario potrà ricorrere alla riscossione coattiva.

In ragione dei momenti favorevoli per abbondanza di pascolo, il canone di affitto verrà corrisposto dal 1 aprile al 30 settembre per una quota pari all'80% della somma totale, dal 1 ottobre al 31 marzo per una quota pari al 20%

Art. 9. Disposizioni in materia di canoni per il pascolo

1. Sono esenti dal pagamento del canone di affitto:
il bestiame in transito per la macellazione e le vendite per un periodo inferiore a 15 giorni
gli equini delle forze armate e della Polizia di Stato
gli ovi-caprini di età inferiore a 5 mesi
i suini di età inferiore ai 3 mesi
2. La compravendita di animali che non modifica complessivamente il numero di capi e il tipo di bestiame non comporta maggiori oneri per gli affittuari

Art. 10. Priorità nelle concessioni

1. I terreni sottoposti al diritto d'uso civico vengono assegnati con il seguente ordine di priorità:
 - a) i giovani agricoltori ai sensi dell'art 3 c. 8 della legge 20 novembre 2017 n. 168
 - b) I concessionari delle precedenti annate agrarie, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.
 2. In caso di parità ha precedenza il richiedente con maggiore carico familiare;
 3. In caso di ulteriore parità ha precedenza il richiedente più giovane;
 4. In caso di ulteriore parità si procede con sorteggio.
 5. in caso in cui l'azienda concessionaria venga ceduta a imprenditore singolo o a società in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento, la cessione dovrà riguardare tutti i rapporti giuridici in essere(la cessione non potrà riguardare i soli terreni gravati da uso civico).
 6. I progetti di miglioramento fondiario, devono essere autorizzati dal Consiglio Comunale e assentiti dal Servizio Regionale per gli usi civici.
- In ogni caso tutte le operazioni realizzate sono a carico del concessionario e a termine della concessione vengono acquisite nel demanio civico.

Art. 11. Revoca concessioni

1. La concessione viene revocata nei seguenti casi:
 - a) utilizzo dei terreni per scopi diversi da quelli per cui è stato concesso;
 - b) cessione a terzi del lotto;
 - c) recinzione tra fondo e fondo permanenti;
 - d) ingombro con detriti e pietrame i canali di scolo delle acque;
 - e) taglio non autorizzato di piante quali ad esempio, carrubo, leccio, olivastro, quercia da sughero, oleandro ecc;
 - f) non introduzione del bestiame nelle terre concesse
 - g) frazionamento del fondo;
 - h) non ottemperanza dell'obbligo per gli assegnatari di provvedere alla manutenzione dei canali di scolo delle acque;
2. la concessione è altresì soggetta a revoca se sussistono comprovati motivi di interesse pubblico sopravvenuti; la revoca, fatto salvo il caso dell'improrogabilità, necessità ed urgenza è disposta a decorrere dall'inizio dell'annata agraria successiva, in tal caso competerà al concessionario un indennizzo pari al valore dei miglioramenti sussistenti e autorizzati, dedotte le somme rivalutate concesse quale contributo da Enti Pubblici.

Art. 12. Decesso del concessionario

1. Il decesso del concessionario comporta la decadenza della concessione.
2. poiché la concessione può essere disposta anche a favore di società o cooperative costituite da soci residenti, lo scioglimento delle stesse comporta la decadenza della concessione al pari delle modifiche dell'assetto societario non preventivamente assentite.

TITOLO III - LEGNATICO

Art. 13. Ambito regolamentare

1. Premesso che la fornitura legnatico non rientra nei compiti istituzionali del Comune di Gadoni, le disposizioni regolamentari del presente titolo disciplinano la concessione del legnatico nell'ambito del Comune ai sensi della Legge dello Stato 16/06/1927 n° 1766, del Regolamento di esecuzione della legge 1766/1927 di riordinamento degli usi civici, degli art. 6 e 7 del D.P.R. 22/08/1972, della L.R. 14/03/1994 n° 12 ed degli art.li 1021 (diritto d'uso) e art.1024 (divieto di cessione del diritto d'uso) del codice civile.

Art. 14. Cittadini aventi diritto all'uso del legnatico

1. Al godimento dei beni di proprietà del Comune saranno ammessi tutti i cittadini residenti nel Comune di Gadoni. L'uso civico del nucleo familiare è rappresentato dal capo famiglia di ogni singola unità abitativa (per unità abitativa è da intendersi un'unità immobiliare cui corrisponda un identificativo catastale univoco) ovvero, all'interno della stessa unità abitativa non frazionata in catasto, dal titolare dell'abitazione e dal capofamiglia di un nucleo distinto a condizione che quest'ultimo sia composto almeno da capofamiglia e coniuge e/o figli. Il capofamiglia si fa garante del diritto di godimento degli usi civici di tutti i propri familiari. In sua sostituzione, se ne fa garante un qualunque membro maggiorenne del nucleo familiare.

Art. 15. Quantità

1. L'uso di legnatico a favore degli aventi diritto riguarda la raccolta e l'utilizzo di legna da ardere. Ciascun avente diritto potrà raccogliere per esigenze familiari, nei terreni del Comune, la legna secca e caduta a terra, divelta o stroncata dalle intemperie o dal vento, cimali, tronchi o ramaglie, per una quantità non superiore ai 6 (sei) Metri Steri l'anno per nucleo familiare ed il suo prezzo verrà stabilito annualmente dalla Giunta Comunale ed approvato dal servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di V. A.

Art. 16. Vigilanza

1. L'Ufficio di polizia Municipale è l'ufficio competente alla ricezione delle eventuali richieste che andranno a formare una lista approvata dalla Giunta Comunale.

La lista ha la funzione di graduatoria e l'ordine degli aventi diritto è definito dalla più vecchia alla più recente delle concessioni, con riferimento alla data di rilascio del buono-legna ed al quantitativo di legnatico prelevato. A parità di data e di quantitativo, avrà precedenza l'avente diritto più anziano di età e, in seconda analisi, si terrà conto della consistenza del nucleo familiare. Qualora l'avente diritto abbia già ottenuto concessioni di legnatico, egli mantiene la sua posizione nella lista di carico a condizione che le concessioni cumulate non superino i 6 metri steri.

Nella lista di carico vengono trascritti tutti gli aventi diritto con nome, cognome, quantitativo di legna concessa dal Comune, la località del prelievo, la data di prelievo, il luogo di deposito, la data di deposito e gli eventuali rilievi.

Art. 17. Cantieri Forestali

1. Per quanto concerne la concessione di legnatico all'interno dei cantieri Forestali gestiti dall'Ente Foreste della Sardegna, entro l'ambito della giurisdizione del Comune di Gadoni, si seguono le procedure specifiche stabilite dall'Ente Foreste della Sardegna e si concederanno i volumi di legna in ossequio alla graduatoria di cui al precedente articolo, a cui si deroga per le concessioni della legna da conifere.

Art. 18. Autorizzazione al prelievo del legnatico

1. La procedura da seguire per il rilascio dell'autorizzazione è di seguito specificata:

il richiedente presenta la richiesta presso il protocollo del Comune, intestandola al servizio di Polizia Municipale indicando, oltre alle proprie generalità, il numero di telefono, il luogo ed il quantitativo presunto di legna da raccogliere. Quest'ultimo trasmetterà il tutto alla Stazione Forestale e di V.A. competente per territorio che effettuerà, congiuntamente con il richiedente, il sopralluogo e darà una valutazione del volume legnoso da asportare ed il quantitativo da pagare (che potrà variare in base alla difficoltà di esbosco, lontananza del punto di carico ecc.), coerentemente con il precedente art. 3. In caso di più richieste per la medesima legna, si seguirà l'ordine della lista di carico ed, in seconda analisi, quello di presentazione delle richieste all'ufficio di protocollo.

Una volta stabilito il prezzo da pagare, il richiedente effettuerà il versamento attraverso conto corrente postale. Presentando la ricevuta dell'avvenuto pagamento presso la Polizia Municipale, sarà rilasciato un buono-legna con il quale vi sarà l'assegnazione della legna e si potranno avviare le operazioni di esbosco e la raccolta del legnatico.

Il rilascio dei buoni, vidimati dalla Polizia Municipale o da altro impiegato Comunale delegato, è consentito solo ai diretti interessati e mai a terzi che ne facciano richiesta o a interposta persona per conto dei diretti interessati. Il servizio sociale Comunale, anche su iniziativa di enti, associazioni di volontariato, privato sociale, può provvedere d'ufficio alla presentazione della richiesta in sostituzione di soggetti impossibilitati per gravi motivi di salute debitamente documentati.

La Polizia Municipale è responsabile del rilascio dei buoni ai diretti interessati per evitare il commercio per interposta persona (Vedi art 1024 C.C), fatto salvo l'ultimo periodo del precedente comma.

Nel buono sarà indicato, oltre alle generalità dell'assegnatario, l'indirizzo, la data di rilascio, il luogo di deposito della legna, il periodo di prelievo, la quantità da prelevare e la località del prelievo. Il luogo di deposito della legna deve coincidere con l'indirizzo dell'assegnatario o, al più, essere una pertinenza del suo domicilio (p.es. garage, ripostiglio od altro edificio non abitato di cui si attesti un diritto reale di proprietà, uso od usufrutto).

Art. 19. Durata del Buono legna

1. Ottenuto il buono-legna vidimato dall'impiegato Comunale delegato, l'assegnatario potrà effettuare la raccolta della legna per un numero massimo di 20 (venti) giorni continuativi (decorrenti dalla data di rilascio del buono-legna) e nella fascia oraria che va dalle ore 7.00 alle ore 16.30. In casi eccezionali, previa convalida della Polizia Municipale o di altro impiegato Comunale delegato, sarà consentito il rinnovo dell'autorizzazione per ulteriori 20 (venti) giorni, fino a complessivi 40 (quaranta). Decorso tale periodo, il buono-legna decade.

2. Ai fini delle presenti disposizioni regolamentari, si applicano le vigenti Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico o di proprietà di enti, nella regione Sardegna.

Art. 20. Trasporto del legnatico

1. Una volta terminate le operazioni di taglio e raccolta della legna, l'assegnatario dovrà lasciare il posto libero da residui di frasche o ramaglia, che verranno asportate senza arrecare danno al bosco o accatastate in cumuli all'interno di esso.

Successivamente, l'assegnatario potrà iniziare a caricare la legna sugli automezzi. Qualora l'automezzo abbia capacità non sufficiente, il trasporto potrà avvenire in più fasi.

2. La legna prelevata può essere trasportata soltanto entro il territorio comunale. Il buono legna, valevole anche come autorizzazione al trasporto, deve essere messo a disposizione delle autorità per eventuali controlli, pena il pagamento di una sanzione pecuniaria di importo stabilito all'Art. 43 delle presenti disposizioni regolamentari.

Art. 21. Controlli

1. Qualunque sia il mezzo utilizzato, il volume di legna caricata non può superare la quantità assegnata. Eventuali quantità eccedenti i metri steri autorizzati, devono essere lasciati sul posto e

resteranno a disposizione dell'Amministrazione Comunale che le destinerà alle persone anziane o indigenti o, in alternativa, ad altri richiedenti senza che l'Amministrazione restituisca le somme versate.

2. I titolari dei buoni ed i trasportatori sono responsabili in toto della rispondenza fra quantità di legna assegnata e quella effettivamente caricata. Ove venisse accertato che la quantità di legna caricata fosse maggiore di quella autorizzata, la quantità eccedente sarà confiscata, il titolare del buono-legna e l'autotrasportatore (se persone distinte) saranno soggetti a pagare una sanzione pecuniaria cadauno così come stabilito all' Art. 43 delle presenti disposizioni regolamentari, fatto salvo il deferimento all'autorità giudiziaria per appropriazione indebita.

3. Le infrazioni verranno registrate nella lista di carico ed entrambi i trasgressori di cui sopra saranno interdetti per almeno due anni dal beneficio della concessione di legnatico.

Art. 22. Trasgressori

1. Muniti della bolletta di transito, gli autotrasportatori sono obbligati a depositare la legna nel luogo indicato in essa e non altrove. Il personale Comunale delegato e/o il C.F.V.A competente per territorio ritirerà la bolletta di transito dagli autotrasportatori dopo aver accertato che la legna è stata depositata nel luogo indicato sulla bolletta. Qualora si accertasse che la legna non è stata depositata nel luogo indicato nella bolletta, al titolare del buono e dell'automezzo sarà comminata una sanzione amministrativa cadauno così come disposto dall'Art. 43 delle presenti disposizioni regolamentari. Si procederà alla confisca della legna e le infrazioni verranno segnate nella lista di carico. I trasgressori saranno interdetti per almeno due anni dalla concessione del legnatico.

Art. 23. Divieti

1. È assolutamente vietato il taglio di piante o parte di esse esistenti nei territori comunali senza autorizzazione;

2. È assolutamente vietato il danneggiamento di piante o parti di esse nel territorio Comunale;

3. È assolutamente vietato cedere il diritto d'uso (buono-legna) ad altre persone:

4. Non è consentito caricare legna in quantità superiore di quella assegnata e segnata nel buono-legna;

5. La legna non può essere portata ad un indirizzo diverso di quello segnato nella bolletta di transito (il richiedente o capofamiglia) e quindi anche al di fuori del Comune di Gadoni;

6. È vietato tagliare e raccogliere legna in zona diversa da quella autorizzata: L'esbosco della legna dovrà essere fatto per le vie naturali o su strada, a spalla, a soma, con trattore, rimanendo in ogni caso VIETATI lo strascico, il rotolamento e l'apertura di nuove piste.

Art. 24. Sospensione della concessione

1. Al fine di attuare al meglio le disposizioni di cui alla presente disciplina, per non creare sperequazioni fra i cittadini, danni e speculazioni a spesa dei boschi e del patrimonio dell'intera collettività l'Amministrazione Comunale, per il tramite della Polizia Municipale e/o del C.F.V.A della Sardegna competente per territorio, si riserva la facoltà e il diritto di sospendere la concessione del godimento del legnatico a chiunque produca danni ai terreni comunali ed al suo soprassuolo.

Art. 25. Proventi della concessione

1. I proventi delle sanzioni Amministrative introitati dal Comune di Gadoni saranno utilizzati per il miglioramento del servizio di vigilanza e controllo del patrimonio boschivo ed al miglioramento di quest'ultimo.

Art. 26. Norma transitoria

1. Fino all'entrata a regime delle presenti disposizioni regolamentari, per la definizione della lista di carico si farà riferimento ai dati sulle concessioni di legnatico disponibili presso l'ufficio di polizia municipale del Comune di Gadoni.
2. Il taglio, la raccolta, il prelievo ed il trasporto del materiale legnoso devono essere effettuati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il rilascio del buono-legna declina il Comune di Gadoni da ogni responsabilità su eventuali danni all'assegnatario o a terzi.
3. Qualora il l'Amministrazione Comunale fosse a conoscenza di disponibilità di legnatico (escludendo quello già richiesto dagli aventi diritto) o qualora vi fosse legnatico da alberi che risultassero caduti per manomissione (ancorché richiesto da chicchessia), previo avviso pubblico di sette giorni all'albo pretorio, questo sarà destinato a coloro che ne faranno richiesta in ossequio all'ordine della lista di carico o, in alternativa, alle persone anziane o indigenti.
4. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni regolamentari, si farà riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

TITOLO IV - DISCIPLINA DELLE UTILIZZAZIONI NON TRADIZIONALI

Art. 27. Concessioni per usi non tradizionali

1. Il consiglio Comunale, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, approva il piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.12/94.
 2. Il piano può prevedere che i terreni siano concessi ad Enti, Associazioni,, cittadini, singoli o associati, cooperative di servizi e di produzione, società tra i cittadini residenti e titolari del diritto stesso.
 3. Il piano di valorizzazione può prevedere forme di utilizzo dei terreni soggetti ad uso civico non tradizionale nel rispetto di un piano di scelte di sviluppo duraturo e sostenibile ai fini della realizzazione di iniziative indirizzate all'incremento agricolo, forestale, turistico e sostenibile e della piena ed integrata valorizzazione di tutte le risorse locali.
 4. Le forme di utilizzo non tradizionale sono concedibili quando:
 - a) risponde ai fini di pubblico interesse dimostrato attraverso un'analisi costi-benefici;
 - b) è stato autorizzato degli uffici regionali competenti il mutamento di destinazione d'uso;
 5. In presenza di più richieste, avranno preferenza i residenti richiedenti che offrono una migliore valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive ed una migliore garanzia occupazionale.
In caso di parità verrà data precedenza alla data di presentazione della domanda ed acquisizione al protocollo.
 6. Tutte gli eventuali immobili costruiti sulle terre civiche sono di proprietà della collettività residente ed entrano a far parte dei beni civici.
 7. La durata massima delle concessioni viene valutata dagli uffici comunali sulla base delle richieste.
 8. Forme di utilizzazione non tradizionali:
 - a) gestione aree attrezzate per la fruizione delle zone archeologiche e monumenti naturali;
 - b) gestione di posti di ristoro e strutture ricettive;
 - c) gestione di zone attrezzate di sosta per escursionisti;
 - d) gestione di punti di sosta per il turismo equestre;
 - e) gestione attività turistiche: campeggio, stabilimento balneare, chioschi ecc;
 - f) prelievo di ghiaia e pietre naturali;
 - g) concessioni di aree per attività economiche coerenti con la vocazione del territorio;
- Non è possibile autorizzare utilizzazioni non tradizionali senza piano di valorizzazione e recupero approvato, salvo per destinazioni di recupero ambientale e forestazione.

N.B. *Le utilizzazioni non tradizionali saranno previste dal Piano di Valorizzazione e devono essere approvate ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.12/94*

Art. 28. Progetto

1. Il concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare apposito progetto esecutivo e dettagliata relazione tecnico-descrittiva sulle opere da eseguire sul bene. Il progetto e la relazione verranno sottoposti al parere della Responsabile del procedimento e all'approvazione del Consiglio Comunale. .

Art. 29. Esclusioni

1. Dalla concessione vengono escluse eventuali strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti e quant'altro di interesse pubblico nonché tutto ciò che il Comune ritiene opportuno.

Art. 30. Cessazione attività

1. In caso della cessazione dell'attività, di risoluzione anticipata del contratto o di non rinnovazione della concessione per gravi motivi o per motivi di interesse pubblico, il Comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere nonché le migliorie apportate. Il tutto sarà acquisito al demanio civico senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante per migliorie effettuate sul terreno civico, comprese eventuali strutture stabili e/o macchinari e impianti di qualsiasi genere fissi.

Art. 31. Sub concessione

1. E' vietato tassativamente la sub concessione, anche parziale, nonché la cessione a terzi per lo sfruttamento del fondo. E' vietato altresì mettere i terreni a riposo al fine di usufruire di contributi o agevolazioni da parte della Regione, dello Stato o di altri Organismi. Nel caso di inosservanza di tali disposizioni il Comune annullerà la concessione e i terreni torneranno al regime giuridico di uso civico.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 32. Concessione di terreni per esercizio di attività professionali

1. Stante il godimento dei terreni comunali alla generalità dei residenti e fatte salve le concessioni annuali per il pascolo, il Comune può concedere, per esigenze connesse all'attività produttiva professionale, i terreni di proprietà nella misura non superiore a mq 10.000 per ogni concessione.
2. Considerato che dette concessioni sono connesse alla attività del solo richiedente, le stesse decadono al momento della cessata attività o per inutilizzo, tonando a pieno titolo nel patrimonio civico del Comune di Gadoni, compresi eventuali manufatti o migliorie.
3. Sia gli attuali occupanti che gli eventuali richiedenti devono inoltrare domanda scritta al Comune per richiedere la concessione, salvo disdetta o comunicazione di perdita dei requisiti.
4. La richiesta di concessione al Comune dovrà essere autorizzata dal Consiglio Comunale

Art. 33. Recinzioni

1. Le terre civiche concesse potranno essere recintate solo se previsto nel progetto o relazione e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia. Tutte le recinzioni sono oggetto di apposita concessione Comunale salvaguardando il libero transito nelle strade esistenti.

Art. 34. Registro Comunale delle concessioni

1. A cura dell'Ufficio di Polizia Municipale è istituito il Registro Comunale delle concessioni il cui aggiornamento annuale è affidato al Consiglio Comunale

Art. 35. Fasce taglia fuoco

1. Dove è necessario le terre civiche dovranno, obbligatoriamente essere opportunamente dotate di fasce taglia fuoco, e comunque pulite dalle sterpaglie ad evitare il propagarsi di incendi (nonché alberate lungo tutto il perimetro se ciò non contrasta con l'ordinamento colturale previsto in progetto).
2. Il Comune avrà cura, nel rilasciare le concessioni di evitare grandi accorpamenti di terreno, avendo cura che venga lasciata tra fondo Comunale e fondo privato una fascia di terreno libero che possa adeguatamente garantire il libero transito e la difesa dagli incendi pertanto la larghezza della fascia, deve essere determinata secondo le norme regionali contenute nell'ordinanza antincendio.
3. Non potranno essere mai recintate le strade, le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e quant'altro di interesse pubblico nonché tutto ciò che il Comune ritiene opportuno.

Art. 36. Piante d'alto fusto

1. Le piante di alto fusto esistenti nel terreno civico non potranno essere abbattute senza formale autorizzazione dell'Amministrazione concedente. La legna di risulta dal taglio nonché quella proveniente dalla pulizia e lavorazione del terreno rimane di proprietà Comunale, se non concordato diversamente in convenzione, e il concessionario dovrà conferire la legna nel posto che verrà indicato dall'Ufficio Comunale preposto.

Art. 37. Beni Archeologici

1. Il concessionario del terreno civico è tenuto a segnalare al Comune l'eventuale rinvenimento di beni archeologici nonché a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione, sino ad avvenuto accertamento delle Autorità competenti, pena la revoca della concessione dei beni civici.

Art. 38. Inadempienze

1. Nel caso di una qualsiasi inadempienza od inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, di quelle contrattuali, nonché della L.R. n. 12/1994, in relazione agli usi civici, il Comune può revocare la concessione, ed in particolare per:

- a) mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dal contratto;
- b) mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei lavori di miglioramento entro due anni dall'inizio della concessione;
- c) sub concessione, anche parziale.
- d) mettere terreni a riposo al fine di usufruirne di contributi o agevolazioni da parte di qualsiasi Istituzione.

Art. 39. Classificazione delle terre

1. La classificazione dei terreni ai fini dell'applicazione dei canoni di concessione, per miglora, per seminario, per ortaggi e per pascolo, viene determinata secondo il sistema della Land Suitability Evaluation: l'analisi delle capacità d'uso dei suoli (secondo il sistema della *land capability classification*), l'analisi delle suscettività d'uso dei suoli (secondo il sistema della *land suitability classification*), valutazione dell'attitudine all'irrigabilità dei suoli (secondo il sistema della *land suitability for irrigation*) e tenendo conto del tipo di utilizzazione del territorio (*land utilization type* (LUT)).

2. Bosco (Alto Fusto/Misto) - Appartengono a tale categoria le aree di notevole interesse paesaggistico-ambientale in cui una saggia politica di valorizzazione impone la conservazione e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di ripristino e/o infittimento con idonee essenze locali. Opportuna la riduzione o l'eliminazione del pascolamento.

3. Macchia Mediterranea - Appartengono a tale categoria le aree di notevole interesse paesaggistico-ambientale in cui una saggia politica di valorizzazione impone la conservazione e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di ripristino e/o infittimento con idonee essenze locali. Opportuna la riduzione o l'eliminazione del pascolamento.

Art. 40. Forestazione

1. L'ordinamento colturale principale, di cui al decreto Commissariale di accertamento o alla determinazione di accertamento della Regione Sarda, potrà essere sostituito con impianti di forestazione produttiva espressamente autorizzati, dopo l'autorizzazione al mutamento di destinazione e correlativa sospensione dell'uso civico con delibera del Consiglio Comunale (art. 17 L.R.12/94).

2. Ove la concessione avvenga per forestazione a scopo produttivo oltre al canone di cui all' articolo 32, al Comune spetta il 100% del legnatico. In caso di essenze legnose del tipo "macchia mediterranea" il taglio, su disposizione dell'Autorità Forestale, sarà fatto in modo tale da garantire la costituzione di un bosco.

Art. 41. Canone di concessione

1. La Giunta Comunale determinerà annualmente i canoni di concessione dei terreni tenendo conto della classificazione, del valore dei beni e dei fattori produttivi favorevoli, il canone di concessione dovrà comunque garantire il gettito minimo per la loro gestione.

2. Per i terreni nei quali siano stati eseguiti miglioramenti che hanno determinato una conseguente modifica nella classificazione il canone minimo verrà determinato secondo la nuova classificazione, anche se non sia stata apportata la variazione in Catasto.

3. Nei casi in cui non sia possibile da parte dell'Ufficio una puntuale classificazione del terreno in una delle categorie previste dal regolamento ovvero lo stesso ricada su più categorie si demanderà all' apposito comitato.

4. Per le concessioni riguardante terreni oggetto di mutamento di destinazione, il canone di concessione sarà determinato tenendo conto del valore venale del bene, nella sua reale entità, considerando la nuova destinazione d'uso dei terreni.

5. Tutte le spese conseguenti e gli onorari per eventuali perizie saranno a totale carico del concessionario ovvero di più concessionari ove ricorrono interessi comuni, in tal caso la ripartizione avverrà in proporzione alle superfici concesse. A tale fine verrà costituito, apposito deposito cauzionale che verrà determinato dall'Ufficio.

Art. 42. Controversie

1. Qualunque controversia dovesse insorgere fra il Comune e i concessionari per l'applicazione del presente regolamento o comunque per questioni inerenti la concessione, sarà deferita al responsabile del procedimento che esprimerà il proprio giudizio con parere motivato. Tale giudizio è insindacabile.

Art. 43. Sanzioni - Violazioni e inosservanze

1. Per le infrazioni al precedente Art. 23, il trasgressore, oltre alle eventuali infrazioni di rilevanza penale e quindi il deferimento all'autorità giudiziaria, sarà soggetto al pagamento di una sanzione sino al quadruplo del valore della legna tagliata e di una sanzione pari a € 300,00 (trecento euro). Per le infrazioni di cui all'ultimo comma dell'Art. 21 il trasgressore pagherà una sanzione di € 200,00 (duecento euro).

È sempre disposta la confisca del legnatico nei confronti di coloro che contravvengono alle disposizioni delle presenti disposizioni regolamentari in materia e chiunque contravvenga a quanto disposto dalle stesse, verrà escluso per almeno 2 (due) anni dal diritto d'uso del legnatico.

2. Per le violazioni o l'inosservanza di una qualsiasi delle altre disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da €103,29 (centotre euro e ventinove centesimi) a € 309,87 (trecentonove euro e ottantasette centesimi).

3. La sanzione sarà graduata a seconda della gravità dell'infrazione. In caso di recidiva è comunque applicata la sanzione massima, In caso di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili.

4. L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli Organi preposti alla vigilanza con contestazione immediata, che d'Ufficio sulla base della documentazione in atti.

5. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale.

Art. 44. Impegni di spesa

1. I proventi di gestione dei terreni gravati da usi civici verranno introitati dal comune in Specifico Capitolo e prioritariamente destinati alla loro gestione, amministrazione e sorveglianza, ove tali proventi siano insufficienti si applicheranno le misure di cui all'art. 46 del R.D. 16-02-1928, n° 332.

TITOLO VI - NORME FINALI

Art. 45. Norma transitoria

1. Tutte le disposizioni contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate.

2. I terreni sotto contratto di concessione devono essere adattati alla legge regionale 12 marzo 1994, n.12 in materia di usi civici.

3. In attesa della determinazione dei nuovi canoni in applicazione del presente regolamento continueranno ad applicarsi quelli in uso aggiornate e rivalutate in base agli indici di variazione ISTAT.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni di cui alla L.R. 14.03.1994, n° 12 in materia di Usi Civici.

Art. 46. Ordinanze del Sindaco

1. L'Amministrazione Comunale ed il Sindaco, quale ufficiale di Governo, hanno l'obbligo di effettuare controlli atti ad accertare eventuali malattie, epidemie, o altro che possano essere pericoli di carattere sanitario, utilizzando tutti i mezzi consentiti dalla legge.

2. L'Amministrazione Comunale ed il Sindaco, quale ufficiale di Governo, hanno l'obbligo di tutelare gli interessi collettivi derivanti dall'uso del territorio Comunale e impedirne con ogni mezzo legale l'appropriazione di singoli o gruppi.

Per interessi collettivi si intendono:

Il legnatico da ardere, le fonti ed i fiumi

Le vie di comunicazione

Il patrimonio boschivo di interesse forestale e/o turistico

I nuraghi e i resti archeologici e/o di interesse paesaggistico

Il sughero e le miniere e le cave e quanto altro sia previsto dalla legge come patrimonio delle generalità della popolazione di questo Comune

3. L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di investire le somme ricavate dal canone di affitto per migliorie sul territorio Comunale.

Il Sindaco in ogni tempo può emettere ordinanze allo scopo di frenare abusi o reprimere frodi.

Art. 47. Osservanza del Regolamento

1. La sorveglianza di quanto prescritto dal presente regolamento d'uso è affidata agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria (carabinieri, Polizia di Stato, Guardia Forestale, Guardia Comunale, Barracelli, ecc.)

2. Qualunque infrazione sarà punita con le pene dal presente regolamento e con quelle inflitte dalle leggi vigenti.

Art. 48. Sospensione e revoca

1. il responsabile del servizio usi civici si riserva, inoltre, il diritto di sospendere la concessione del godimento a chiunque produca gravi danni agli immobili comuni.

2. in caso di sospensione del godimento, il concessionario non potrà pretendere alcun compenso, indennità o rifusione di tutto o di parte del corrispettivo versato, né dei lavori che avesse già eseguito nel tratto concesso.

3. il concessionario anche in caso di revoca della concessione sarà tenuto al pagamento del corrispettivo normale per l'anno in corso, salvo le maggiori penalità contemplate dal presente regolamento.

Art. 49. Esecutività del regolamento

1. Il presente regolamento, intervenuta l'esecutività della relativa delibera di approvazione ed acquisito il parere dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 12 del 14.03.1994, entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo pretorio per giorni 15 (quindici).